



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N°116 del 23 Aprile 2026**

Riunione del 15/04/2026

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 85.25.26 NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:**

**- Sig. Carcagnì Alessio**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi      Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco    Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano      Componente

- a seguito della notizia di illecito pervenuta alla Procura Federale Fipav dalla CTA Fipav con il provvedimento reso in data 03.02.2026 e pubblicato con il C.U. N. 02/2026, la Procura Federale deferiva:

***Sig. Carcagnì Alessio** (matr. 3170273), la violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 18 e 61 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-25 con la Nuova Normativa 2024-25 nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale e degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, per aver con il suo comportamento connivente con i sodalizi, PAG VOLLEY SSD A R.L. (cod. 15.076.0529) in persona del Presidente pro-tempore e LGF Volley A.S.D. (cod. 15.076.0577) in persona del Presidente pro-tempore, consentito ai medesimi sodalizi di agire di comune accordo per eludere la disciplina dell'obbligazione del premio di compensazione in danno al sodalizio SHOWY BOYS A.S.D. così come accertato dalla C.T.A. Fipav con il provvedimento del 03.02.2026 affisso con il C.U. N. 02/2026, come da atti delle conclusioni del 10.02.2026 regolarmente comunicato.*

Il Tribunale

**OSSERVA**

A seguito del deferimento dell'atleta, il Tribunale lo convocava all'udienza del 15 aprile 2026 da tenersi in modalità telematica nella quale erano ascoltate le conclusioni della Procura Federale e del difensore dell'atleta avv. Lorenzo Candido del Foro di Lecce;



Lo stesso giorno il Collegio ha deciso il procedimento 75.25.26 instaurato nei confronti di:

- 1)- GAETANI Davide n.q. di Presidente p.t. della S.S. PAG VOLLEY SSD ARL
- 2)- S.S. PAG VOLLEY SSD ARL. In persona del Presidente p.t.
- 3)- FUSO Gabriele n.q. di Presidente p.t. della S.S. LGF VOLLEY A.S.D.
- 4)- S.S. LGF VOLLEY A.S.D. in persona del Presidente p.t. che prendeva le mosse dal medesimo accadimento oggetto del presente giudizio.

In questo processo è stata accertata e dichiarata la mancanza di elementi di prova circa la sussistenza del concorso tra i sodalizi incolpati, dell'illecito tentativo di elusione del pagamento del premio di compensazione in danno del sodalizio Showy Boys.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Considerato che nel presente procedimento non risulta acquisita nuova documentazione idonea a fornire al Collegio la prova dell'illegittimo concorso tra i sodalizi sopra citati, ne discende che per lo stesso motivo non può dichiararsi la sussistenza di un comportamento connivente di un atto soltanto presuntivamente illecito da parte dell'odierno indagato.

#### **PQM**

Il Tribunale, dichiara di non doversi procedere a sanzione in danno dell'atleta sig. Alessio Carcagnì

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo, 23 Aprile 2026